

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "OLTRE LA TENDA. UNO SPAZIO PER CRESCERE"

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi del c.c. e della L. 383/2000, un'associazione di promozione sociale denominata "OLTRE LA TENDA – UNO SPAZIO PER CRESCERE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".

Art. 2 – SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento delle attività qui di seguito elencate. L'associazione ha lo scopo di fornire assistenza e sostegno psicologico a gruppi di adulti e di minori, svolgimento di percorsi di autonomia e di sostegno allo studio con programmi personalizzati ed attuati in coordinazione con la famiglia anche per bambini problematici, e ciò anche presso il domicilio degli assistiti. Nei mesi estivi l'associazione potrà organizzare campi estivi di varia durata per bambini. L'associazione potrà organizzare laboratori per bambini e ragazzi al fine di valorizzare la creatività e la capacità espressiva dei singoli attraverso la relazione in gruppo; avrà inoltre lo scopo di organizzare e/o partecipare ad eventi, convegni, manifestazioni pubbliche, bandi pubblici per la promozione del benessere sociale e di comunità, organizzare corsi di formazione e seminari; svolgere attività editoriale. Formazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado riguardo i seguenti ambiti: metodologie e attività laboratoriali; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti. Orientamento e Dispersione scolastica; Bisogni individuali e sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo interculturale e interreligioso; Gestione della classe e problematiche relazionali; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità. Azioni e progetti educativi in tutte le scuole di ordine e grado di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e dei fenomeni psicosociali patologici ad essa correlata con un'attenzione particolare alla mediazione scuola-famiglia, al fenomeno del ritiro sociale, delle dipendenze da internet, del bullismo e del cyber bullismo. Azioni e progetti di integrazione multiculturale per migranti e stranieri; di integrazione della diversità con particolare attenzione delle categorie deboli come diversamente abili, bisogni educativi speciali, minori e adulti con diagnosi di patologie fisiche e mentali istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolari organizzando servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori, ecc.; svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale; quanto altro non meglio specificato, ma finalizzato al perseguimento di questa area di obiettivi; si propone di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e alla valorizzazione della specificità femminile nonché ad una migliore integrazione socio-economica, lavorativa e culturale della donna nella società perseguendo quale scopo esclusivo la lotta alla violenza di genere ed in particolare alla violenza subita dalle donne e dai minori, nativi o migranti, all'interno e fuori dalla famiglia, nelle diverse forme (violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, persecutoria, assillante e violenza assistita) e tutte le forme di violenza contro le minoranze più deboli. Promuovere e realizzare la formazione continua degli operatori sanitari con riferimento a tutte le professioni e discipline sanitarie con il rilascio dei crediti ECM, individuando i principali bisogni formativi, curando tutte le fasi della progettazione e realizzazione degli eventi formativi secondo standard di qualità e mirando al continuo miglioramento della qualità stessa. Inoltre potrà avvalersi della possibilità di istituire un osservatorio clinico/scientifico sulle materie di cui si occupa. L'associazione potrà svolgere tutte le attività connesse e strumentali all'attuazione delle finalità associative, compresi percorsi di "counseling" individuale e di gruppo, nonché percorsi di psicoterapia, di diagnosi e valutazione psicologica; organizzare gruppi di mutuo e auto aiuto; ulteriore scopo sarà la promozione della legalità e della cittadinanza attiva. L'associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e

privati per la gestione dei corsi, dei seminari e della fornitura di servizio nell'ambito dei propri scopi istituzionali. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3 – SEDE

L'associazione ha sede in Napoli, alla Via Santa Maria della Libera n. 13 (C.A.P. 80127)

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

Art. 4 – DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 – REGOLAMENTAZIONE

L'associazione è retta dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti approvati, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di Associazione di Promozione Sociale (Legge 383/2000), nonché a quelle relative agli enti non commerciali ed alle norme dettate dal codice civile in tema di associazioni, ove compatibili.

Art. 6 – SOCI

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Ordinari;
- b) Onorari;
- c) Sostenitori;

Sono associati Ordinari, coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di ritardato pagamento il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa in mora.

Gli associati Onorari (Persone fisiche e/o giuridiche o Enti), sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerienze acquisite nei riguardi dell'Associazione. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle assemblee dell'associazione.

Sono associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione.

Sono associati, coloro che svolgono attività istituzionale per l'Associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati possono essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della quota sociale.

1) È temporanea e deve essere rinnovata ogni anno tramite richiesta scritta. In caso contrario la qualità di socio decade automaticamente.

2) L'adesione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'associazione.

3) Chi intende aderire all'associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo. Gli aspiranti soci debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità.

4) Ogni socio per consapevole accettazione assuma l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna:

- a) ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano l'associazione;
- b) a partecipare all'attività e alle manifestazioni sociali;
- c) a contribuire alle necessità economiche sociali;

5) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare il motivo di diniego.

6) Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dalla qualità di associato. Il recesso ha effetto immediato dall'avvenuta notifica.

7) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti ratificata dall'assemblea dei soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l'esclusione sia deliberata.

Art. 7 – DIRITTI

Tutti gli associati hanno uguali diritti.

Gli associati hanno diritto a che l'associazione attui le finalità istituzionali di solidarietà sociale.

Gli associati hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto, ed in particolare tutti gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per l'approvazione dei bilanci.

Art. 8 – OBBLIGHI

Gli associati hanno l'obbligo di attuare le finalità istituzionali di solidarietà sociale e di agire verso gli altri associati ed all'esterno dell'associazione con assoluta correttezza e buona fede.

Gli associati saranno tenuti al versamento di una quota associativa d'iscrizione e delle quote mensili o con altra cadenza stabilite dall'assemblea dei soci, laddove siano deliberate.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato non è trasmissibile ad alcun titolo, neanche a causa di morte, e si perde per recesso ed esclusione. Si considera receduto il socio che non versi le quote successive a quella d'iscrizione, laddove previste. L'esclusione di un associato può essere deliberata per i seguenti motivi:

1. inadempienza degli obblighi assunti dall'associato nei confronti dell'associazione;
2. inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi competenti;
3. compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità dell'associazione;
4. interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna penale definitiva dell'associato.

L'adunanza del Consiglio Direttivo decide a maggioranza sull'esclusione del socio. Nei casi di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo l'adunanza deve essere preceduta da richiesta all'associato - da inviare a mezzo mail, fax o raccomandata - di eventuali giustificazioni tramite comunicazione scritta. L'associato della cui esclusione si tratta, laddove sia anche membro del Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto nella deliberazione relativa e non viene computato nel numero dei membri ai fini del calcolo della maggioranza.

La qualità di socio decade in caso di mancata richiesta scritta di rinnovo annuale.

Art. 10 – ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente dell'associazione.

Art. 11 – ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da altro associato designato contestualmente dagli intervenuti.

Possono essere invitati ad assistere alle adunanze assembleari e del consiglio direttivo gli enti pubblici e privati che abbiano concesso il loro patronato all'associazione.

L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede dell'associazione a cura del consiglio direttivo mediante avviso scritto affisso nella sede dell'associazione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, la data per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, quando occorra per la nomina delle cariche, ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno i due terzi degli associati aventi diritti di voto.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea dagli altri associati, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato potrà rappresentare un massimo di altri due associati. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

L'assemblea può essere svolta anche in via telematica.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE – SEGRETARIO – TESORIERE.

Il consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall'assemblea degli associati.

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente, il segretario ed il tesoriere.

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In mancanza di rinnovo esplicito le cariche sono automaticamente rinnovate per i successivi tre anni. Il consiglio direttivo gestisce l'associazione, ed è competente per tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Al segretario compete di custodire le domande di ammissione dell'associazione, le comunicazioni degli associati, il libro degli associati, quello delle deliberazioni dell'assemblea e quello del consiglio direttivo, nonché sugli altri eventuali libri dell'associazione, di eseguire su incarico del consiglio direttivo e con le modalità di cui meglio prima specificato l'invio delle convocazioni dell'assemblea.

Al tesoriere compete la riscossione delle quote associative ove previste, la compilazione degli inventari e la custodia di tutti i documenti contabili.

Il presidente del consiglio direttivo è anche il presidente dell'associazione.

Il presidente convoca il consiglio direttivo e cura lo svolgimento delle riunioni dello stesso.

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente: predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione, redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione, vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati, emanare i regolamenti interni degli organi e delle strutture

dell'associazione, individuare, istituire e presiedere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

ART. 13 – PATRIMONIO.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni dell'associazione stessa. È fatto divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati o dei terzi;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche dell'unione europea e di organismi internazionali;
- donazioni, legati ed eredità;
- proventi delle attività svolte dall'associazione nel perseguimento delle proprie finalità di solidarietà sociale, nei limiti ed alle condizioni di cui alla legge n. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e di ogni altra disposizione in materia;
- redditi derivanti dal patrimonio associativo;
- ogni altra entità economica compatibile con le finalità associative.

L'associazione per il perseguimento delle proprie finalità può ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con società e privati, anche avvalendosi delle provvidenze previste dalle legislazioni comunitarie, nazionale e regionali.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Sono rimborsabili le spese adeguatamente documentate sostenute per ragioni della carica o di eventuali incarichi ricevuti.

È comunque vietata la corresponsione ai componenti degli organi dell'associazione di emolumenti annui individuali superiori al compenso massimo indicato dalle leggi vigenti in materia.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ART. 14 – BILANCIO.

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo ed approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15 – MODIFICHE STATUTARIE

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti, salvo quanto infra stabilito.

Per le modificazioni dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza di almeno due terzi degli associati presenti all'assemblea.

ART. 16 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo dell'associazione, in caso di scioglimento e per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre associazioni operanti in analogo settore e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.